



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione nonché di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti a partiti e movimenti politici e a fondazioni e associazioni politiche.
Delega al Governo per il riordino della normativa in materia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae spunto da due testi presentati dal Movimento 5 Stelle nel corso della XVIII legislatura: al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 582, a firma del senatore Airola, recante disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni che erogano finanziamenti a partiti e movimenti politici e, alla Camera dei deputati, la proposta di legge n. 906, a firma della deputata Dieni, recante modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni e associazioni politiche.

Obiettivo del disegno di legge, oltre a garantire la trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici, è quello di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione favorendo e rafforzando la partecipazione dei cittadini alla vita delle formazioni politiche e quindi alla vita politica pubblica.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 descrive le finalità della legge, alle quali si aggiungono le norme di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione aventi come obiettivo quello di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Gli articoli 2 e 3, oltre a normare la forma giuridica dei partiti politici, introducono disposizioni di carattere generale sugli elementi basilari degli statuti delle formazioni politiche, traendo ispirazione dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle

fondazioni politiche europee, nonché specifiche disposizioni per il rafforzamento della democrazia e partecipazione interne nei partiti e nelle formazioni politiche.

Gli articoli 4 e 5 si focalizzano sulla trasparenza ai partiti politici. Si vieta ai partiti e movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da parte di soggetti che non autorizzino la pubblicità dei propri dati; introduce limiti all'utilizzo dei contributi pubblici e privati ricevuti dai partiti e movimenti politici; richiede espressamente la pubblicazione dei *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un'apposita commissione, istituita presso la Corte dei conti, il controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. Tra le diverse disposizioni introdotte si segnala: l'obbligo alla trasparenza e alla pubblicità in forma telematica dei contributi ricevuti dai partiti e movimenti politici di importo superiore a 100 euro annui; la riduzione del limite massimo per i contributi delle persone fisiche e delle società da 100.000 a 18.000 euro annui; la riduzione da 30.000 a 5.000 euro del contributo in favore dei partiti e movimenti politici, somma a cui si applica la detrazione agevolata nella misura del 26 per cento; si esclude che tale agevolazione si applichi ai contributi erogati in favore dei partiti e movimenti politici da eletti o candidati.

L'articolo 6 introduce una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche, qualificando come tali quelle la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da

componenti del Governo nazionale, regionale o locale nonché da parlamentari nazionali o europei (anche ove gli incarichi governativi o il mandato elettivo siano stati ricoperti negli ultimi dieci anni) o da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti o movimenti politici o di loro articolazioni interne ovvero di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.

Inoltre, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, estende alle fondazioni in questione gli obblighi di trasparenza a tutte le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché a tutte le fondazioni, e non solo alle ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, o agli enti del Terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esse assimilabili. Comprendendo nella fattispecie dei partiti politici ai quali si applica la norma qualsiasi altro soggetto ad essi assimilabili, ivi compresi i consiglieri comunali.

L'articolo 7 introduce sanzioni pecuniarie dirette per i casi di violazione di disposizioni o di irregolarità nella gestione; nei casi più gravi è disposto il divieto di ricevere contributi pubblici o privati da uno a cinque anni.

L'articolo 8 infine introduce una delega al Governo per il riordino sistematico della disciplina vigente sui partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per garantire la trasparenza e la pubblicità dei finanziamenti ai partiti e movimenti politici e a fondazioni e associazioni politiche, nonché norme di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Art. 2.

(Norme di principio sulla disciplina dei partiti e disposizioni generali sulle norme statutarie)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti e formazioni assimilabili per concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale. I partiti politici e le formazioni assimilabili assicurano la massima trasparenza dei propri bilanci e delle fonti di finanziamento, garantiscono il raccordo permanente tra società e istituzioni e promuovono la partecipazione dei cittadini alla selezione delle candidature per le cariche pubbliche.

2. I partiti politici e le formazioni a essi assimilabili assumono la forma giuridica di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 13, lo statuto delle formazioni politiche di cui al comma 1 contiene obbligatoriamente le seguenti disposizioni basilari:

a) il nome e il logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

b) l'indirizzo della sede;

c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;

d) la dichiarazione di non perseguire scopi di lucro;

e) qualora presente, il nome della fondazione politica collegata alla formazione politica e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f) l'organizzazione e le procedure amministrative e finanziarie della formazione politica, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

g) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario;

h) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri;

i) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;

l) i poteri, le responsabilità e la composizione degli organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;

m) le forme dei processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di *quorum*;

n) le modalità per garantire trasparenza, in particolare per quanto riguarda la contabilità, i conti e le donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

o) la procedura interna di modifica dello statuto.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Disposizioni statutarie per la democrazia interna dei partiti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo statuto deve inoltre:

a) prevedere il più ampio spazio di confronto democratico e lo scambio di proposte, di opinioni e di valutazioni tra gli iscritti e gli eletti;

b) prevedere un dialogo costante con la società civile e con gruppi, associazioni, organismi variamente rappresentativi, in modo da favorire lo scambio e la raccolta di idee, progetti, suggerimenti, proposte ai fini delle iniziative politiche, sociali e culturali, volte a migliorare la società e le condizioni di vita dei cittadini;

c) prevedere che il partito si doti di un codice etico e riconosca a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività politica;

d) prevedere che sia promosso, anche attraverso le nuove tecnologie, il coinvolgimento costante degli iscritti e siano svolte campagne di sensibilizzazione sociale, culturale a tal fine;

e) prevedere lo svolgimento dell'attività politica nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione democratica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali degli iscritti;

f) prevedere l'esclusione di qualsiasi fine lucrativo, anche indiretto, mettendo a disposizione il patrimonio del partito per il solo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali;

g) prevedere che qualsiasi contestazione su sanzioni o sulla perdita dei requisiti di iscrizione sia rimessa al giudizio di un apposito organo interno;

h) prevedere che ciascun iscritto possa: concorrere alla definizione dell'indirizzo politico attraverso la partecipazione alle discussioni su tematiche e iniziative di interesse nazionale e locale; partecipare alle votazioni indette secondo le procedure previste dallo statuto, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie; partecipare alla selezione delle candidature e proporre la propria candidatura, avendone i requisiti, per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali, secondo le modalità definite dallo statuto e le conseguenti deliberazioni assunte dagli organi associativi; candidarsi alle cariche associative, secondo i requisiti e con le modalità statutarie; formulare proposte e partecipare alle deliberazioni indette secondo statuto;

i) favorire l'accesso a ogni strumento di democrazia diretta e partecipata per l'elezione delle cariche politiche, per l'approvazione del programma politico da presentare, sotto il simbolo, alle elezioni politiche ed europee, regionali e amministrative nonché per la consultazione degli iscritti per le decisioni, le forme di discussione, di confronto e di scambio di idee politiche fondate su principi di democraticità, solidarietà e senso civico;

l) prevedere appositi organi e modalità democratiche e trasparenti per eleggere organi e vertici e per approvare le modifiche allo statuto medesimo, il codice etico e i documenti politici che a norma di statuto stesso devono essere sottoposti agli iscritti, prevedendo che a ciascun iscritto sia assicurato il diritto di essere adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione;

m) prevedere la promozione della formazione su temi politici istituzionali, socio-economici e di governo, al fine di sviluppare il dibattito pubblico e approfondire temi centrali della dialettica politica e di riavvicinare la società civile alla partecipazione attiva alla politica democratica, assicurando la pluralità delle voci e la qualità dei contenuti e favorendo anche l'elaborazione e l'istruzione delle proposte ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici)

1. È fatto divieto ai partiti e movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

2. È fatto divieto ai partiti e movimenti politici di accettare contributi provenienti da Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o che sono private del diritto di voto.

3. I contributi, pubblici e privati, a qualunque titolo erogati ai partiti e movimenti politici possono essere utilizzati per spese amministrative, per spese relative ad attrezzature tecniche, manifestazioni e riunioni,

studi e informazioni e per altre spese purché strettamente connesse al conseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto.

4. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque grado, i partiti e movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale il *curriculum vitae* dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della consultazione elettorale.

5. I partiti e movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, il rendiconto di esercizio e gli altri documenti previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, compilati secondo gli allegati A, B e C annessi alla medesima legge, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita presso la Corte dei conti, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita commissione, composta dai membri del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e da altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

Art. 5.

(Modifiche in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti e movimenti politici)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, le parole: « superiore alla somma di 500 euro l'anno »

sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 100 euro l'anno »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « entro i quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro i dieci giorni »;

2) al comma 3, le parole: « euro 500 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 18.000 euro annui »;

2) al comma 8, le parole: « a euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 18.000 »;

c) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici »;

3) il comma 4-bis è abrogato;

4) al comma 6, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ».

2. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « tremila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra i partiti e movimenti politici e le fondazioni e associazioni politiche)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dai seguenti:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici, ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di Governo al livello nazionale, regionale o locale o incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 euro al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti o movimenti politici o di loro articolazioni interne ovvero di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive.

4.1. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, ad eccezione di quelli di cui al comma 4-bis del presente ar-

ticolo, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci ».

2. I partiti o movimenti politici e le fondazioni o associazioni ad essi formalmente collegate devono garantire la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.

3. Le fondazioni sono tenute a rendere pubblici tempestivamente i bilanci sul proprio sito *internet*.

Art. 7.

(Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza)

1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza di cui alla presente legge e alle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, la commissione di cui all'articolo 4, comma 5, irroga al partito o movimento politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del vantaggio economico dal medesimo conseguito.

2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo di cui alla presente legge e alle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici accertata riguardi una

somma superiore a 50.000 euro, la commissione, oltre ad applicare la sanzione prevista dal comma 1, vieta al partito o movimento politico di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

Art. 8.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di partiti politici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che tenga conto del seguente principio e criterio direttivo: curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse per una ricognizione sistematica della normativa.

2. Lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente il testo alle Camere corredato delle necessarie osservazioni e modificazioni, in relazione alle quali le Commissioni parlamentari si esprimono nel termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva.

€ 1,00